

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 1° agosto 2006, n. 400.

Istituzione del monumento naturale «Lago di Fondi», ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTO inoltre il comma 2 dell'art. 7 della sopracitata L.R. 29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, le zone umide, i SIC e le ZPS;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 27.04.1993 ed in particolare l'art. 27 che istituisce l'Agenzia Regionale dei Parchi;

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale n. 827 del 27.10.1993 con la quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia Regionale Parchi ed in particolare la lettera f), comma 1 art. 2 in cui è previsto che l'Agenzia possa curare la gestione di aree naturali protette;

CONSIDERATO che nei Comuni di Fondi e di Monte San Biagio, in provincia di Latina, è presente un'area di rilevante interesse naturalistico ed ambientale, individuata nel Lago di Fondi ed aree limitrofe;

CONSIDERATO che nello Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 11746 del 29 dicembre 1993, il "Lago di Fondi" è stato individuato quale area naturale protetta;

CONSIDERATO che il Lago di Fondi è un territorio sul quale le associazioni ambientaliste locali hanno presentato attraverso convegni, dibattiti e materiale documentale, proposte di conservazione;

PRESO ATTO che con codice identificativo n. IT 6040010 il "Lago di Fondi" è inserito nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE già pubblicati dal Ministero dell'Ambiente con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000;

VISTO il "Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE" emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, che disciplina le azioni necessarie per la conservazione e la salvaguardia degli habitat;

CONSIDERATO che gli habitat prioritari, individuati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, presenti all'interno dell'area del "Lago di Fondi" sono praterie di megaforie eutrofiche, praterie umide mediterranee e relitti di ambiente di cordone dunale;

CONSIDERATO che è stata rilevata la presenza di una ricca biodiversità di specie ornitiche e specie relative alla erpetofauna, inserite nella Direttiva 79/409/CEE e nella Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che all'interno dell'area sono presenti specie faunistiche di rilievo quali il tarabusino (*Isubrychus minutus*), falco di palude (*Circus aeruginosus*), sterna di mare (*Sterna sandvicensis*), testuggine palustre (*Emys orbicularis*) e il tritone crestato (*Triturus carnifex*);

CONSIDERATO che sono inoltre presenti importanti specie floristiche quali la felce florida (*Osmunda regalis*), l'agnocasto (*Vitex agnus castus*), la farnia (*Quercus robur*) e l'*Ibiscus palustris* e la *Koesteltzchia pentacarpos*;

CONSIDERATO altresì che nell'area anzidetta sono compresi alcuni ambienti agrari e forestali di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale, quali i "pantani" e alcuni relitti di foresta planiziale;

CONSIDERATO che l'area del Lago di Fondi, ubicata lungo la direttrice migratoria tirrenica e luogo di sosta preferenziale per l'avifauna migratoria, è stata individuata, all'interno della provincia di Latina, quale "Zona di Protezione Rotte di Migrazione", come riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 29.07.1998, relativa all'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale;

CONSIDERATO che il "Lago di Fondi" rappresenta un esempio peculiare di lago eutrofico naturale con vegetazione ripariale igrofila e idrofila in buono stato di conservazione;

RITENUTO che la conservazione dello specchio lacustre è di fondamentale importanza per la salvaguardia della falda pertinente il bacino imbriferio del massiccio carbonatico dei Monti Ausoni;

CONSIDERATA l'importanza del lago quale ultima testimonianza del paleo-paesaggio antecedente le bonifiche, che hanno interessato la palude pontina e la piana di Fondi;

CONSIDERATO che ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per le specie suddette, che costituiscono habitat naturale di interesse comunitario, sono necessarie azioni di conservazione e di tutela;

CONSIDERATO che il territorio in questione presenta specie faunistiche e vegetazionali fortemente minacciate per cui è necessaria la tutela e la salvaguardia;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 01.08.2006;

DECRETA

1) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Lago di Fondi" sito nel territorio dei Comuni di Fondi e Monte San Biagio, in provincia di Latina, di estensione pari a 1723,33 ettari, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

2) All'interno del Monumento Naturale "Lago di Fondi" si applica quanto previsto dall'articolo 6 comma 3 ter della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- l'esecuzione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio sugli immobili esistenti che non comportino modifiche di carattere strutturale; sono altresì consentite le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale, per la gestione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole ed economiche ivi presenti;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'apertura di cave e discariche.


- 3) La gestione del Monumento Naturale "Lago di Fondi" è affidata all'Agenzia Regionale Parchi, la quale provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della L.R. n. 29/97, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) L'Ente Gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.
- 5) Il Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, responsabile del Ruolo Unico del personale delle aree naturali protette e dell'A.R.P. della Regione Lazio, individuerà con proprio provvedimento la struttura organizzativa necessaria alla gestione del monumento naturale in questione.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 1° agosto 2006

Il Presidente
MARRAZZO



Assessorato

REGIONE LAZIO
Assessorato Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli



Direzione Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
Area Conservazione della Natura

Monumento Naturale
Lago di Fondi

Scala:
1:10.000

Ugmetri

Perimetro

